

Cassazione penale, SEZIONE III, 13 ottobre 1998, n. 10

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- 1. Dott. Pioletti Giovanni presidente**
- 2. Dott. Postiglione Amedeo consigliere**
- 3. Dott. Morgigni Antonio consigliere**
- 4. Dott. Teresi Alfredo consigliere**
- 5. Dott. Novarese Francesco consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

**PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la corte d'appello di
Torino**

C-

<M. M.>, n. 8.9.36 Torino

avverso la sentenza 11.2.98 della corte d'appello di Torino;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale d.

Scardaccione, che ha concluso per A-Con Rinvio.

Udito il difensore Rossomando Antonio

- Torino -

Fatto

<M. M.> veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 108 D. P.R. 30 marzo 1957, n. 361, perché, essendo stato designato all'ufficio di scrutatore, all'atto dell'insediamento del seggio elettorale numero 71 presso l'ospedale S. Croce di Cuneo, senza giustificato motivo, rifiutava di assumere l'ufficio, in Cuneo il 26 marzo 1994.

Il pretore di quest'ultima città il 4 aprile 1996 condannava l'imputato alla pena di lire quattrocentomila di multa.

Osservava che il motivo addotto dall'imputato - la sua contrarietà all'esposizione del crocifisso nei locali del voto - non era tale di giustificare il suo comportamento. Su impugnazione di <M.>, l'undici febbraio 1998 la corte d'appello di Torino lo assolveva, perché il fatto non sussiste.

Riteneva la corte torinese che l'indeterminatezza del concetto di "giustificato motivo" impone d'individuare, di volta in volta, se il rifiuto sia scusato dalla liceità della ragione indicata, sotto il profilo etico o sociale. Aggiungeva che il collegamento - precisato dal pretore - tra "giustificato motivo" ed esercizio di facoltà legittima era erroneo. Concludeva che v'era correlazione tra la condotta dell'imputato e la riaffermazione del principio costituzionale della laicità dello Stato con riferimento a quello di libertà religiosa. Ricorre il Procuratore Generale deducendo che la corte territoriale non avrebbe correttamente interpretato l'esimente del "giustificato motivo", stabilito dall'art. 108 citato.

Assume che l'ampiezza della formula va chiarita nel senso che la punibilità è esclusa dalle cause esimenti già previste dall'ordinamento giuridico.

Evidenzia che, pur non volendo ricondurre il significato alle sole scriminanti dell'esercizio di un diritto o all'adempimento d'un dovere e pur ammettendo il valore di diversi contenuti etico - sociali, occorrerebbe sempre che vi sia equilibrio tra la finalità voluta dall'agente e l'inevitabilità della condotta tenuta per raggiungere quel determinato scopo. In altri termini l'esame andrebbe compiuto con riferimento non all'intimità dell'animo ma a situazioni oggettivamente esistenti.

Rileva che sarebbe corretta la tesi del primo giudice, che ha ricondotto la "giustificabilità" all'esercizio di una facoltà legittima.

Diritto

Il ricorso è fondato.

In punto di fatto sono accertate le seguenti circostanze.

1) L'imputato, nominato scrutatore per le elezioni politiche del 27-28 marzo 1994, scrisse al Capo dello stato ed al sindaco di Cuneo, prospettando che se dai seggi non fossero stati rimossi simboli od immagini di una sola religione, avrebbe dovuto rinunciare all'incarico, per tutelare la propria libertà di coscienza.

2) Non avendo ottenuto risposta, si presentò al seggio.

Quivi constatò che non v'era alcun simbolo ed, in particolare, il crocifisso. Fece, però, inserire a verbale il suo rifiuto a prestare l'ufficio, affermando che l'immagine predetta era mancante per mera casualità, mentre era presente in altri seggi.

3) Tratto a giudizio innanzi al pretore, censurò con uno scritto la presenza del menzionato simbolo nell'aula d'udienza e ne chiese l'eliminazione, rilevando che, diversamente, si sarebbe trovato nell'alternativa - di considerare sospesa la sua libertà religiosa, al fine di esercitare il diritto di difesa - ovvero di rivendicare quel principio, rinunciando alla difesa medesima.

A seguito dell'ordinanza, con la quale quel giudice respinse l'istanza, svolse ritualmente ogni opportuna difesa.

L'art. 108 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 così recita:

"Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore, segretario, senza giustificato motivo, rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti..."

La questione devoluta all'esame di questa corte consiste nello stabilire la nozione ed i limiti del "giusto motivo", di cui al citato articolo 108. La libertà di coscienza rappresenta, secondo la Costituzione, un aspetto fondamentale della personalità dell'individuo, tutelato in maniera primaria dall'art. 2, che la considera come un diritto inviolabile dell'uomo.

Da questo principio ne derivano altri, tra i quali vanno ricordati la libertà di professare la propria fede religiosa, nel limite del buon costume (art. 19), e di manifestare il pensiero.

Tali ultime statuizioni parificano (art. 3) da un lato i vari culti e dall'altro i credenti ed i non credenti (atei o agnostici). Conseguenza che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso o contrastante con i propri liberi convincimenti in materia di culto.

Il conflitto deve essere risolto, assicurando prevalenza alla libertà di coscienza, soltanto quando la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, ha un contenuto

contrastante con l'espressione della libertà stessa, in modo diretto e con vincolo di causalità immediata. Diversamente la tutela della libertà diviene pretestuosa ed occasionalmente prospettata al solo fine di sottrarsi ad un adempimento doveroso.

In altri termini tra obbligo religioso e comportamento individuale deve esistere un nesso eziologico. Deve, quindi, affermarsi: il "giusto motivo", che consente di rifiutare l'ufficio di scrutatore nelle competizioni elettorali, deve essere manifestazione di diritti o facoltà, il cui esercizio determini un inevitabile conflitto tra la posizione individuale - legittima e costituzionalmente garantita in modo prioritario - e l'adempimento dell'incarico, al cui contenuto sia collegato con vincolo di causalità immediata.

La corte territoriale ha, invece, negato il suddetto principio. Ha, infatti, in modo manifestamente illogico censurato la decisione del pretore, osservando, a titolo d'esempio, che un collegamento con l'esercizio di facoltà legittime non consentirebbe di giustificare il rifiuto in caso di malattia non grave.

L'assunto del primo giudice è, invece, corretto, in quanto l'esemplificazione addotta non scalfisce l'affermazione di principio, poiché la valutazione del bilanciamento tra le opposte esigenze è sempre affidata alla concretezza della situazione.

La tutela della salute è bene primario, da garantire con prevalenza sull'espletamento della funzione in esame, che può ben essere svolta da altri; è ovvio, però, che l'addotto impedimento deve essere correlato direttamente alla posizione individuale (anche nell'ambito della famiglia, parimenti tutelata costituzionalmente) e non essere pretestuoso.

La corte ha, pertanto, omesso di accertare l'esistenza del vincolo eziologico tra il rifiuto addotto ed il contenuto dell'ufficio imposto. In ogni caso non ha considerato la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale, nel quale non era presente alcun simbolo religioso.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Torino.

Roma, 13 ottobre 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 GEN. 1999.